



Camera di Commercio
Treviso

UFFICIO ALBO IMPRESE ARTIGIANE

**Istruzioni per la compilazione dei modelli di
segnalazione certificata di inizio attività:**

IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE

(L. 122 del 5.2.1992 modificata con L. 224/2012)

MAGGIO 2015

a cura della Camera di Commercio di Treviso

INDICE E SOMMARIO

INDICE E SOMMARIO	2
PREMESSE	3
ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE	3
CONSORZI	4
ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE.....	5
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	5
Requisiti previsti dalla normativa "antimafia".....	5
Requisiti di onorabilità (art. 7, c. 1 lett. b) L. 122/92 e D.Lgs. 159/2011.....	6
Requisiti tecnico professionali - art. 7 co.2 legge 122/92.....	6
PERDITA DEI REQUISITI	8
TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA	8
IL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA	9
Nomina del preposto alla gestione tecnica	9
Sostituzione e revoca del preposto alla gestione tecnica	9
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE	10

PREMESSE

ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92, modificata dalla legge n. 224/2012, disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione"

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione:

- le attività di preparazione di auto e moto da corsa e gokart (che non vanno su strada); le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento ed, in base all'art.6 della L.122/1992, gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti;

- l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica (di cui all' art. 5 D.Lgs 99/04) provviste di officina (art. 14 co12 D.Lgs. 99 del 29.3.2004).

- l'attività di applicazione pellicole su autovetture (c.d. "car wrapping").

L'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE SI DISTINGUE NELLE ATTIVITÀ DI:

- **meccatronica**
- **carrozzeria**
- **gommista**

LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE sono tenute a presentare **segnalazione certificata di inizio attività** (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 all'Ufficio del Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia ove è ubicata l'officina, utilizzando **l'applicativo SUAP** (reperibile nel portale www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap) a cui le imprese e i professionisti da esse incaricate possono accedere con CNS (smart card o dispositivo di firma USB) e al quale dovranno associare le proprie credenziali di Telemaco.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7 della legge 122/92.

ALLA STESSA PROCEDURA SONO ASSOGGETTATE le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'art. 12 della legge 6.6.1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

LE IMPRESE STABILITE IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

CONSORZI

I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile che esercitano l'attività di autoriparazione devono presentare la **segnalazione certificata di inizio attività** (SCIA) come tutte le altre imprese, e risultare in possesso di tutti i requisiti di legge.

ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Per l'esercizio dell'attività di autoriparazione le imprese devono essere in possesso di idonei spazi e locali, per la cui utilizzazione siano state acquisite le prescritte autorizzazioni, in grado di contenere i veicoli oggetto di intervento.

REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA “ANTIMAFIA”

È necessario che non sussistano “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni in materia di documentazione antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo Decreto:

- nel caso di imprese individuali: titolare e preposto alla gestione tecnica;
- nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al preposto alla gestione tecnica:

a) per le associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: legale rappresentante e eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese: imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Oltre a quanto sopra previsto, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, è necessario che non sussistano “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” nei confronti di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

REQUISITI DI ONORABILITÀ (ART. 7, COMMA 1 LETT. B, LEGGE 122/92)

Oltre a quanto sopra indicato, il preposto alla gestione tecnica deve anche essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 co. 1 lett. b) della Legge 122/92 che consistono nel non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva.

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI - ART. 7 CO. 2 LEGGE 122/92

Inoltre, il preposto alla gestione tecnica deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) Titolo di studio

- Laurea in materia tecnica o diploma universitario utile ai fini dello svolgimento dell'attività

L'ELENCO INDICATIVO È REPERIBILE NEL SITO WEB CAMERALE ALLA URL:

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Sono/un-Autorip/puoi-iscr/Elenco_titoli.htm_cvt.htm

- Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica

L'ELENCO INDICATIVO È REPERIBILE NEL SITO WEB CAMERALE ALLA URL:

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Sono/un-Autorip/puoi-iscr/Elenco_titoli.htm_cvt.htm

b) Titolo di studio ed esperienza professionale

- Corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività (conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale), seguito da un periodo di almeno 1 anno - negli ultimi 5 - di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore.

Tale periodo di almeno 1 anno può essere prestato in qualità di:

- titolare, amministratore, socio partecipante, associato in partecipazione con regolare iscrizione INAIL per il periodo di esperienza necessario per l'attività richiesta, riferita all'attività tecnico-manuale;
- collaboratore familiare
- dipendente qualificato.

Il periodo lavorativo può essere svolto anche a part-time, ma la durata complessiva dello stesso deve essere equivalente al tempo pieno: pertanto solo sulla base delle ore lavorate, e in riferimento alla tipologia del contratto di lavoro, si potrà stabilire in quanti anni si concretizza il requisito professionale prescritto.

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o di imprese o enti al cui interno siano comunque svolte mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

c) Esperienza professionale

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore, socio partecipante, associato in partecipazione con regolare iscrizione INAIL per il periodo di esperienza necessario per l'attività richiesta, riferita all'attività tecnico-manuale;
- collaboratore familiare
- dipendente qualificato.

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o di imprese o enti al cui interno siano comunque svolte mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

Il periodo lavorativo può essere svolto anche a part-time, ma la durata complessiva dello stesso deve essere equivalente al tempo pieno: pertanto solo sulla base delle ore lavorate, e in

riferimento alla tipologia del contratto di lavoro, si potrà stabilire in quanti anni si concretizza il requisito professionale prescritto.

d) Casi particolari

- Titolare, amministratore, socio lavorante di impresa del settore regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane o al Registro Ditte che dimostrino di aver svolto attività di autoriparazione per almeno un anno prima del 14/12/1994, appositamente documentato con fatture (art. 6 legge 25/1996).

e) Riconoscimento titolo estero

Soggetto per il quale il Ministero competente ha riconosciuto il titolo professionale conseguito all'estero

PERDITA DEI REQUISITI

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 122/92 saranno avviate le procedure relative all'inibizione alla continuazione dell'attività.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA

In caso di trasferimento della sede principale/operativa in altra provincia, posto che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata d'inizio attività ed attendere un ulteriore riconoscimento dei requisiti da parte dell'Ufficio Registro Imprese o Albo imprese artigiane di arrivo, ma deve soltanto presentare il modello d'iscrizione e pagare i relativi diritti di segreteria. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica.

STRUTTURA INTERNA DI IMPRESA NON DEL SETTORE

L'impresa non del settore delle autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli è tenuta ad iscriversi nel R.E.A. l'attività di "autoriparazione per esclusivo uso interno" ed il preposto alla gestione tecnica che, con i propri requisiti professionali, abilita tale struttura tecnica interna.

IL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

NOMINA DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

Al momento in cui presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività con le modalità precisate a pag. 4, l'impresa di autoriparazione deve dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo al titolare o legale rappresentante, ovvero nominare il preposto alla gestione tecnica.

Detto preposto non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse.

Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve coincidere con il titolare dell'impresa individuale o socio lavorante di S.N.C., o socio lavorante accomandatario di S.A.S., o socio lavorante di S.R.L..

Non è ammesso che il preposto alla gestione tecnica sia un consulente o professionista esterno.

Nel caso in cui il preposto alla gestione tecnica non sia lo stesso imprenditore, si richiede un rapporto di “immedesimazione” con l'impresa che deve concretizzarsi in una forma di collaborazione che consenta di operare in nome e per conto della stessa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.

Detto rapporto si verifica quando detto preposto è, rispetto alla stessa:

- titolare
- amministratore
- socio lavorante
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare

SOSTITUZIONE E REVOCA DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

Sia la sostituzione che la revoca del preposto alla gestione tecnica deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa entro 30 giorni il verificarsi dell'evento, utilizzando la denuncia/domanda del Registro imprese o dell'Albo delle imprese artigiane.

In caso di nomina retroattiva il preposto deve dimostrare il possesso dei requisiti a quella data.

Avvertenza : la mancanza di preposto alla gestione tecnica comporta che l'impresa NON può esercitare l'attività; tale situazione determina l'avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività medesima e di irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla normativa vigente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE

I modelli relativi all'attività di autoriparazione sono considerati intercalari del modello di domanda e/o denuncia del Registro Imprese o dell'Albo delle Imprese Artigiane e in quanto tali non scontano l'imposta di bollo.

Per la nomina, sostituzione e revoca del preposto alla gestione tecnica va sempre utilizzato il modello intercalare "P".